

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO «DOSS ALT» C.C. PREZZO- progetto di taglio n. 1/2017

(Allegato Sub 4 all'Avviso unico condizioni generali per la vendita di legname)

Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto prodotti legnosi di cui al lotto:

• **Doss Alt** (progetto di taglio 1/2017 dd. 14.07.2017) in C.C. Prezzo, costituito da legname d'opera m³ 348, al prezzo minimo di vendita di € 48,00 al m³;

- taglio, esbosco e accatastamento in piazzale idoneo, pesatura e porzionatura di presunti q.li 50 di legna da ardere di faggio e altre latifoglie, che resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Alla ditta saranno corrisposti € 4,50 al quintale per il taglio l'allestimento, esbosco e trasporto, ed € 2,00 al quintale per pesatura e porzionatura, oltre ad i.v.a. nella misura di legge.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Articolo 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nel progetto di taglio al quale la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

Nei confronti della proprietà, l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità:

- la ditta esecutrice dovrà richiedere ordinanza di chiusura durante le operazioni di esbosco;
- nel massimo rispetto alla viabilità esistente, onde evitare danni alla medesima; eventuali danni alle strade dovranno essere ripristinati a cura e spese della ditta appaltatrice.

Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Il legname potrà essere accatastato nelle località che verranno di volta in volta concordate con i Custodi Forestali.

Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm. 18 (diciotto).

La legna da ardere delle varie specie legnose resterà di proprietà dell'ente.

I residui di utilizzazione impiegabili come materiale da cippare saranno invece ceduti all'acquirente che dovrà provvedere all'asporto degli stessi dal bosco a proprie spese.

L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale secondo le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc.

Gli scarti di lavorazione rilasciati sul terreno non dovranno intasare valli e ruscelli e dovranno essere mantenuti puliti i sentieri.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l'esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- L'esbosco dovrà essere effettuato con topi di lunghezza massima di ml. 6 nonché con il massimo rispetto della rinnovazione esistente.

- L'allestimento delle stesce dovrà avvenire su strada mediante harvester o processore, il cimale e le stanghe dovranno essere accatastate in idonee aree indicate dal custode forestale o da altra persona incaricata ed al termine dei lavori dovranno essere smaltite dall'impresa appaltatrice.

Articolo 3 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta al Comune di Pieve di Bono-Prezzo (Ente Proprietario) direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite e ultimate entro il 31.12.2018.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare e giustificare eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori. Nel caso di ritardo nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 10%, mediante ritenuta sulla fidejussione.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 4 CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:

100% certificato PEFC - n. certificato: ICILA PEFCGFS 002720

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5 MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:

per il legname mediante calcolo del volume a misura piena con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;

per il cippato mediante sottrazione dal volume tariffario dedotto dai verbali d'assegno il volume del legname da opera effettivamente misurato, con la precisazione che 1 mc di legname da cippare corrisponde a 1 tonnellata.

Le operazioni di misurazione verranno eseguite in piazzale se l'esbosco viene effettuato a pianta intera oppure sul letto di caduta in caso di esbosco in singoli tronchi.

Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Sono escluse dalla misurazione:

- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di cm. 8 (otto) per ciascuna estremità;

La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

10% per abete,

14% per il pino nero e silvestre;

16 % nel larice,

Articolo 6 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la vendita alla stessa assegnata, né cedere, per alcun motivo, il contratto relativo od i crediti che ne deriveranno, senza il consenso scritto del Comune.

Articolo 7 PRESCRIZIONI E CONTROLLI

Le utilizzazioni boschive devono essere effettuate da imprese in possesso del certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco, rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n 10702 del 23.08.1996; tali imprese, prima della consegna, dovranno presentare copia del piano di sicurezza specifico.

La vendita avrà luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno, dell'aggiudicatario, il quale eseguirà o farà eseguire l'esbosco, la riduzione in tronchi, il carico e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà altresì chiedere alcun indennizzo per eventuali corpi estranei di qualsiasi natura presenti nel materiale legnoso.

Il Comune si riserva il diritto di eseguire dei controlli nell'esecuzione dei lavori e sul ripristino dei luoghi compresi quelli utilizzati nelle operazioni di carico/scarico.

Articolo 8 PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:

- entro 30 giorni dalla lettera di comunicazione dell'aggiudicazione si dovrà provvedere alla firma del contratto. Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà effettuare un versamento in acconto del 30% del TOTALE (IVA 22% compresa) e prestare fidejussione bancaria * per il 70% restante dell'importo dell'aggiudicazione (IVA 22% compresa). Qualora l'impresa non aderisca alla firma del contratto, salvo i casi di forza maggiore, all'invito a stipulare entro detto termine, o rifiuti o impedisca la stipulazione, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni di legge; in tal caso il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
- Saldo prima dell'asportazione del legname.

* Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, i documenti relativi alla fidejussione bancaria dovranno contenere e prevedere:

- l'impegno della banca a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- una validità espressa con la seguente dicitura: "*Fino alla completa definizione dell'impegno contrattuale*".

Articolo 9 CONSEGNA DEL LOTTO

La consegna del bosco sarà richiesta dalla ditta acquirente all'autorità forestale entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di compravendita, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse in presenza di particolari condizioni metereologiche. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scampo dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori.

Articolo 10 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'aggiudicatario sarà responsabile a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco, di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso al Comune e all'Ufficio forestale competente per territorio. L'aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto, con l'atto in parola, viene trasferita allo stesso la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale da parte dell'Autorità forestale.

Articolo 11 DANNEGGIAMENTI

Resta convenuto che l'aggiudicatario è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il disposto dal Capitolato d'Oneri Generale della Provincia di Trento per quanto riguarda i danni evitabili. Nel caso che il bosco in cui ha luogo la tagliata si verifichino schianti meteorici l'aggiudicatario potrà chiedere l'acquisto del materiale mediante trattativa privata, tenendo conto del prezzo che l'Autorità forestale avrà indicato nel verbale d'assegno suppletivo.

Articolo 12 SORVEGLIANZA

Il Comune, tramite il custode forestale di zona, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. L'aggiudicatario e i suoi operai debbono attenersi strettamente agli ordini del personale forestale per quanto riguarda l'aspetto selvicolturale.

Articolo 13 PROROGA

Il Comune, su domanda dell'aggiudicatario e su parere favorevole dell'Ufficio Distrettuale forestale, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando l'aggiudicatario, per cause di forza maggiore, non può ultimare i lavori entro i termini fissati. Il legname o la legna non utilizzati o non sgombrati dal bosco, entro i termini fissati dal verbale d'assegno ed eventualmente prorogati come sopra, resteranno a favore del Comune, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario indennità o compenso alcuno.

Articolo 14 MODALITÀ DI ESBOSCO

L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna. Nel caso di impianto di vie funicolari aeree, dovranno essere osservate le norme di legge. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuovi senza il permesso dell'Autorità forestale. L'accatastamento potrà effettuarsi soltanto fuori dal bosco o negli spazi che all'uopo verranno indicati dal personale forestale e le operazioni dovranno essere rispettose delle indicazioni tecniche impartite anche ai fini della sicurezza.

Articolo 15 ALTRI OBBLIGHI

L'aggiudicatario e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:

- a) a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname o della legna;

- c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco od alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
- d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'Autorità forestale;
- f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;
- g) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione ed esbosco dei prodotti forestali assegnati.

Articolo 16 LIMITI

È proibito all'aggiudicatario o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'esbosco delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 17 RILIEVO DANNI

Durante il corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname e a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.

Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato alla verifica e riconsegna del bosco si servirà a titolo indicativo nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

Articolo 18 RICONSEGNA DEL BOSCO

Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni all'Autorità forestale domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco al Comune.

Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente del Servizio Foreste o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato preventivamente avvertiti. L'assenza del responsabile dell'utilizzazione non impedisce che l'Autorità forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida. Il verbale di verifica finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'aggiudicatario pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale al Comune. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo forestale provinciale. Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. Il Servizio Foreste potrà ordinare d'ufficio la verifica finale e la riconsegna del bosco al Comune qualora siano scaduti i termini previsti, senza necessità di preavvisare l'aggiudicatario. La cauzione prestata dall'aggiudicatario giusta l'art. 7 del presente capitolato, non potrà essere restituita prima che il verbale di verifica della tagliata non sia stato ufficialmente trasmesso al Comune e prima che l'aggiudicatario abbia pagato l'intero corrispettivo e gli altri compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso.

Articolo 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, il Comune potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto comunicando semplicemente all'impresa la propria decisione, senza per questo pregiudicare il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 20
RECESSO

Il Comune potrà recedere dal contratto a seguito di valutazioni intervenute o causa di forza maggiore con semplice preavviso di cinque giorni prima dell'inizio dei lavori. In questo caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche istituzionali, ovvero di cessazioni per qualsiasi motivo della forma diretta di vendita. Il preavviso di recesso verrà comunicato in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Articolo 21
NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del lotto verrà eseguito da Ufficio distrettuale forestale di Tione di Trento.

Articolo 22
PENALI

Si richiama l'art. 35 del Capitolato d'oneri generali per l'affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi del Comune di Prezzo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12 maggio 1998, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26 giugno 2003, per quel che concerne l'applicazione di eventuali penali, oltre quanto previsto dall'articolo 3 del presente Capitolato d'oneri particolare.

Eventuali danni, come pure eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti, saranno quantificati dal personale forestale competente e notificati alla ditta che, nel termine stabilito, dovrà provvedere al risarcimento. In difetto il relativo importo sarà trattenuto dal deposito cauzionale

Articolo 23
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale sopra richiamato e del progetto di taglio in oggetto.